



Cod. I2 - P2
Cod. LMS-OAP-GR / gr
Circolare n. 45

Protocollo Generale (Uscita)
enapperm - aoo generale
Prot.: 0000473
Data: 11/04/2012

A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Servizi di architettura e ingegneria:

- A) Effetti sugli affidamenti prodotti dal D.L. n. 1/2012 (convertito nella L. n. 27/2012);
- B) Le attuali procedure per gli affidamenti.

Alla luce dei numerosi interventi legislativi susseguitisi negli ultimi mesi, che hanno più volte modificato il quadro normativo di riferimento dei lavori pubblici in Italia e, in particolare, le modalità di affidamento dei servizi di progettazione, si ritiene utile riepilogare quanto segue:

A) Effetti sugli affidamenti prodotti dal D.L. n. 1/2012 (convertito nella L. n. 27/2012)

L'art. 9 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012, n. 27, ha di fatto "cancellato" ogni riferimento tariffario, privando le stazioni appaltanti di regole certe per calcolare l'importo da porre a base d'asta nelle gare per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria e per determinare, di conseguenza, le procedure per l'affidamento, che variano in ragione dell'importo stimato del corrispettivo. Tale assenza di regole rischia di alimentare, peraltro, un'eccessiva discrezionalità delle stazioni appaltanti, che potrebbero sottostimare un servizio procedendo, più o meno artificiosamente, ad un affidamento diretto in luogo di una procedura aperta, ristretta o negoziata.





La problematica è stata già sollevata alla Camera, dove, in occasione della conversione in legge del cosiddetto "decreto sulle liberalizzazioni" (D.L. n. 1/2012), è stato approvato un ordine del giorno che impegna il Governo ad emanare un provvedimento con il quale dovrà presto stabilire i «parametri di riferimento per la valutazione preventiva dei servizi professionali da affidare con gara». Contestualmente, il Consiglio Nazionale ha presentato all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) un quesito, al fine di chiarire se il suddetto art. 9, sancendo in modo generico la cancellazione dei riferimenti tariffari, abbia prodotto l'automatica modifica degli articoli del Codice dei Contratti, che fanno espresso riferimento ai corrispettivi, relativi ai servizi di architettura e ingegneria, superando in tal modo la cosiddetta "clausola di resistenza" di cui all'art. 255, che recita: *"Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute."*

In ogni caso, nell'ipotesi in cui la suddetta clausola di resistenza sia da ritenere superata dall'art. 9 del D.L. n. 1/2012, con il quesito suddetto il CNAPPC ha chiesto all'AVCP un autorevole pronunciamento sulle procedure che le stazioni appaltanti dovrebbero adottare per calcolare in modo oggettivo e trasparente l'importo dei compensi da porre a base di gara, nelle more di un provvedimento del competente Ministro della Giustizia che introduca le tabelle parametriche a cui fa riferimento (il sopra citato ordine del giorno, già approvato dalla Camera).

Presto, dunque, avremo notizie sia dal Governo che dall'AVCP; quest'ultima, in particolare, a seguito del quesito posto dal CNAPPC, ha attivato le procedure per emanare una nuova determinazione sull'argomento.

Intanto, fino all'emanazione delle suddette tabelle parametriche ministeriali o fino al pronunciamento dell'AVCP, in assenza di riferimenti alternativi, a nostro avviso l'importo da porre a base di gara **potrà** essere motivatamente determinato sulla base dei corrispettivi ricavati dalle tabelle del D.M. 4 aprile 2001 o, comunque, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 2233 del Codice Civile che recita: *"In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione"*.

Peraltro, la determinazione dei corrispettivi sarà sempre documentata nel progetto, per l'identificazione dell'oggetto della prestazione e per l'affidamento del servizio, il quale dovrà comprendere, tra gli elaborati allegati, *"... il calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ..."* (art. 279, comma 1, lett. c, D.P.R. n. 207/2010).

Saranno gli Ordini e il Consiglio Nazionale a vigilare sulla corretta applicazione delle citate disposizioni, individuando le eventuali procedure anomale e invitando le relative stazioni appaltanti a voler superare le anomalie rilevate.

In mancanza di riscontro, gli Ordini e/o il Consiglio Nazionale potranno segnalare tali procedure all'AVCP, utilizzando il format per esposti e segnalazioni pubblicato sul sito web **www.avcp.it** (Contact Center).



B) Le attuali procedure per gli affidamenti

Fatta salva la corretta determinazione dei corrispettivi, l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria (incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo), ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., avviene secondo le seguenti procedure:

- Per importi il cui **corrispettivo complessivo** stimato sia **inferiore a 40.000 euro**, le stazioni appaltanti possono procedere mediante **affidamento diretto** (*combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del Codice*), **previa indicazione dei servizi di architettura e ingegneria nel regolamento interno che disciplina l'attività contrattuale in economia** (parere AVCP 16-11-2011 e risposta all'interrogazione in commissione VIII Ambiente n. 5-05557 fornita dal Ministero delle Infrastrutture).
- Per importi il cui **corrispettivo complessivo** stimato sia compreso tra **40.000 e 100.000 euro**, è facoltà delle stazioni appaltanti affidare i servizi di architettura e ingegneria, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con **procedura negoziata**, seguendo il procedimento di cui all'art. 57, comma 6, del Codice e invitando almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. I soggetti da invitare sono individuati, nel rispetto del criterio di rotazione, in seno ad elenchi di operatori economici costituiti con le modalità prescritte dal comma 3 dell'art. 267 del Regolamento, ovvero sulla base di indagini di mercato (svolte con le modalità prescritte dal comma 7 del medesimo art. 267 del Regolamento). Le procedure di affidamento che non rispettino le disposizioni dell'art. 267 del Regolamento sono illegittime.
- Per importi il cui **corrispettivo complessivo** stimato sia **pari o superiore a 100.000 euro**, le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti ricorrendo, in via ordinaria, **alle procedure aperte o ristrette**, nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - per le procedure comunitarie, cioè se l'importo è pari o superiore a **200.000 euro**, si applica la *Parte II, Titolo I, del Codice*;
 - per le procedure cosiddette **sotto soglia**, cioè se l'importo stimato del corrispettivo è **inferiore a 200.000 euro**, si applica la *Parte II, Titolo II, del Codice*;
 - per i soggetti operanti nei settori speciali si applicano invece le disposizioni previste nella *Parte III del Codice*.

Ovviamente, per l'affidamento di servizi ricadenti in ciascuna delle fasce sopra elencate, per le stazioni appaltanti resta ferma la possibilità di optare per le procedure previste per importi maggiori.





Criteri di aggiudicazione (art. 81 del Codice)

Il criterio di aggiudicazione per l'affidamento dei servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria è di regola **l'offerta economicamente più vantaggiosa**, applicando i parametri di valutazione di cui all'art. 266, comma 4, del Regolamento (DPR n. 207/2010).

Per importi inferiori a 100.000 euro è ammesso anche il criterio del **prezzo più basso**. In tal caso, le stazioni appaltanti, in presenza di almeno dieci concorrenti ammessi all'apertura delle offerte, possono far ricorso alla procedura di esclusione automatica dell'offerta anomala, ai sensi dell'art. 124, comma 8, del Codice.

Concorsi di progettazione e di idee (artt. 99/110 del Codice)

Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 91, comma 5, del Codice, valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

I concorsi sono regolamentati dalla Parte II, Titolo I, Capo IV, Sez. III, del Codice, dall'art. 99 sino all'art. 110, che disciplina il concorso sotto la soglia comunitaria.

E' gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

*Il Presidente del Dipartimento
Lavori Pubblici e Concorsi
(Arch. Salvatore La Mendola)*

*Il Consigliere Segretario
(Arch. Franco Frison)*

*Il Presidente
(Arch. Leopoldo Freyrie)*

